



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico

in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il 12/09/2025

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]
Salvatore Ponzo - PNZSVT80R18L419T

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag.entrare - Riscossione - Lecce

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592025 [REDACTED] IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592025 [REDACTED] IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592025 [REDACTED] IRPEF-ALIQUOTE 2018

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 15/01/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente: come in atti.

Resistente: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento in epigrafe notificata in data 12/06/2025, per un importo complessivo pari ad euro 6.080,84 relativa controllo modello Unico/Redditi anno 2018 - Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5.

Eccepiva la parte ricorrente:

- 1) nullità della cartella per difetto di motivazione;
- 2) prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, si costituiva in giudizio per contestare il ricorso. Concludeva per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle entrate riscossione in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore. Con vittoria di spese.

La Corte all'udienza odierna trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del mancato versamento di una rata prevista in un piano di rateizzazione concesso al contribuente. Tale circostanza è chiaramente indicata nella motivazione riportata all'interno della cartella stessa, la quale specifica: "Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5 dovuta alla scadenza del 02-01-2023". Questo elemento evidenzia come la decadenza dal beneficio della rateizzazione sia stata determinata dalla mancata osservanza delle scadenze da parte del contribuente.

Di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata non può ritenersi legittima, e il piano di rateizzazione precedentemente concesso deve essere ripristinato in favore del contribuente.

Considerata la particolarità della questione oggetto di giudizio e la recente modifica normativa, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e ordina il ripristino del piano di rateizzazione in favore del contribuente. Spese compensate.

Lecce, 12/01/2026

Il Giudice monocratico

Dott. Giovanni De Gaetanis